

(N. 462)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAZZATO, STEFANI, FERMARIELLO
e ANTONIAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1979

Modifica della legge 14 agosto 1974, n. 355, per consentire la revoca delle domande di collocamento a riposo presentate per usufruire dei benefici previsti della legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni che ci hanno spinti a presentare il presente disegno di legge derivano dal fatto che un numero indefinibile di lavoratori, per errore, hanno avanzato a suo tempo la richiesta tesa ad avvalersi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 per essere collocati a riposo nei diversi settori della pubblica amministrazione, pur non trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare in alcun modo del diritto alla pensione di cui all'articolo 3 della legge stessa.

Allo scopo di evitare che i predetti lavoratori siano costretti a lasciare il loro lavoro, occorre procedere, entro il 31 dicembre 1979, all'adozione di un provvedimento legislativo allo scopo di evitare in tempo utile i danni che per i lavoratori interessati si possono determinare.

Così facendo si prendono in considerazione le proposte delle organizzazioni sindacali confederali che in tal senso si sono pronunciate sull'argomento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ai fini di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono essere revocate su istanza dei lavoratori interessati.

È data facoltà di produrre l'istanza di cui al comma precedente unicamente a coloro che dovranno lasciare il servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1980, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, e che, inoltre, non conseguono il diritto a pensione, nè con l'attribuzione dei predetti benefici di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nè attraverso l'eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi risultanti nelle varie gestioni, secondo la previsione legislativa vigente nei vari ordinamenti pensionistici.

La revoca della domanda, che comporta l'automatica rinuncia ai benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dovrà essere presentata all'amministrazione competente entro il perentorio termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.